Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2012

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MIR162 (SYN-IR162-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 7198]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/651/UE)

(GU L 290 del 20.10.2012, pag. 14)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione di esecuzione (UE) 2019/60 della Commissione dell'11 gennaio 2019	L 12	31	15.1.2019

▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2012

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato MIR162 (SYN-IR162-4) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2012) 7198]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2012/651/UE)

Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

Ai sensi del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato (*Zea mays* L.) MIR162, di cui alla lettera b) dell'allegato alla presente decisione, è assegnato l'identificatore unico SYN-IR162-4.

Articolo 2

Autorizzazione

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, sono autorizzati i seguenti prodotti alle condizioni stabilite nella presente decisione:

a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-IR162-4;

b) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-IR162-4;

c) prodotti, diversi da a) e b), contenenti granturco SYN-IR162-4 o da esso costituiti, per tutti gli usi, ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1. Ai fini delle prescrizioni in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «granturco».

2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» deve figurare sull'etichetta dei prodotti contenenti granturco SYN-IR162-4 o da esso costituiti e nei documenti che li accompagnano, ad accezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

▼B

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1. Il titolare dell'autorizzazione garantisce l'adozione e l'esecuzione del piano di monitoraggio degli effetti ambientali, di cui alla lettera h) dell'allegato.

2. Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'esecuzione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, a norma della decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Registro UE

Le informazioni di cui all'allegato della presente decisione sono inserite nel registro UE degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma delle disposizioni dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 6

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è la ►M1 Syngenta Crop Protection NV/SA, Belgio ◄, che rappresenta la Syngenta Crop Protection AG, Svizzera.

Articolo 7

Validità

La presente decisione si applica per dieci anni a decorrere dalla data della notifica.

Articolo 8

Destinatario

La ►M1 Syngenta Crop Protection NV/SA, Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio, ◄ è destinataria della presente decisione.

▼B

ALLEGATO

a) **Richiedente e titolare dell'autorizzazione**

Denominazione: ►M1 Syngenta Crop Protection NV/SA ◄

Indirizzo: ►M1 Avenue Louise 489, 1050 Bruxelles, Belgio ◄

per conto di Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CHH 4058 Basilea, Svizzera.

b) **Designazione e specifiche dei prodotti**

1) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o ottenuti a partire da granturco SYN-IR162-4;

2) mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da granturco SYN-IR162-4;

3) prodotti, diversi da 1) e 2), contenenti granturco SYN-IR162-4 o da esso costituiti, per tutti gli usi, ad eccezione della coltivazione.

Il granturco geneticamente modificato SYN-IR162-4, descritto nella domanda, esprime la proteina Vip3Aa20, che conferisce protezione nei confronti di alcuni lepidotteri, e la proteina PMI, che è stata usata come marcatore selezionabile.

c) **Etichettatura**

1) Ai fini delle disposizioni specifiche in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 il «nome dell'organismo» è «granturco»;

2) La dicitura «non destinato alla coltivazione» deve figurare sull'etichetta dei prodotti contenenti granturco SYN-IR162-4 o da esso costituiti e nei documenti che li accompagnano, ad accezione dei prodotti di cui all'articolo 2, lettera a).

d) **Metodo di rilevamento**

— Metodo evento-specifico, basato su PCR in tempo reale, per la quantificazione del granturco SYN-IR162-4;

— Metodo convalidato sulle sementi dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato su http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;

— Materiale di riferimento: AOCS 1208-A e AOCS 0407-A sono accessibili attraverso l'American Oil Chemists Society sul sito http://www.aocs.org/tech/crm.

e) **Identificatore unico**

SYN-IR162-4

f) **Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica**

Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: cfr. [*da completare alla notifica*].

g) **Condizioni o restrizioni relative all'immissione in commercio, all'uso o alla manipolazione dei prodotti**

Non necessarie.

▼B

h) **Piano di monitoraggio**

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: *piano pubblicato su Internet*]

i) **Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'uso degli alimenti destinati al consumo umano**

Non necessarie.

Nota: in futuro, potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Queste modifiche saranno comunicate al pubblico mediante l'aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.